

## REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2001

**relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi relative alla campagna 2001/02 in alcune regioni e recante deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie per i cereali, le colture proteiche e i semi di lino nell'ambito del regime di sostegno a favore di taluni seminativi, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto.
- (2) Viste le condizioni climatiche particolarmente rigorose verificatesi quest'anno non sarà sempre possibile rispettare le date limite stabilite per le semine in vari Stati membri. Occorre pertanto prorogare, eventualmente per alcune regioni specifiche, il termine applicabile alle semine di taluni seminativi relativamente alla campagna 2001/02. A tal fine occorre derogare al regolamento (CE) n. 1251/1999, possibilità consentita dall'articolo 9, undicesimo trattino, dello stesso regolamento.
- (3) A causa delle misure sanitarie comunitarie di lotta contro l'afta epizootica alcuni produttori sono stati costretti a destinare al pascolo alcune superfici di solito investite a seminativi, senza però poter beneficiare, per tali superfici, degli aiuti a favore della produzione di carne. Appare opportuno derogare, per tali superfici, all'obbligo di raggiungimento della fioritura imposto

dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2001<sup>(4)</sup>.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le date limite per le semine effettuate relative alla campagna 2001/02 sono indicate nell'allegato, con riferimento alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi specificate.

*Articolo 2*

In casi debitamente giustificati da motivi connessi alla protezione del benessere degli animali a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica, per i pagamenti per superficie relativi alla campagna 2001/02 gli Stati membri possono derogare all'obbligo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999 di mantenere le colture fino alla fioritura o eventualmente fino al 30 giugno.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai pagamenti per superficie relativi alla campagna 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 16.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 13.